

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA


RICORSO

Proposto da **Ehrhardt Pioletti Antje**, nata a Dortmund il 18/04/1964, cod. fisc. HRHNTJ64D58Z112M, residente a Roma in Viale Tito Livio n.59, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. Fabio Pierdominici, cod. fisc. PRDFBA57T31B474R - fax 0737.630126 - PEC: fabio.pierdominici@avvotecamerino.legalmail.it, del foro di Macerata e dall'Avv. Ugo Pioletti, cod. fisc. PLT GUO 61M01 I452V, fax 06.35401345, PEC: ugopioletti@ordineavvocatiroma.org, e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma in Viale Tito Livio n.59,

CONTRO

1- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma via dei Portoghesi n. 12;

2- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Viale Giorgio Ribotta n.41;

3- Prof. Ileana Di Nallo (quale mera controinteressata), residente a Roma in 

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA (per la mancata attribuzione dei punti di cui alla lettera a.1.2 della tabella a di ripartizione del punteggio nei concorsi ex art. 400 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 267) PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORITA' ED ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE

1) Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Direzione Generale, del 15.04.2019 DDG. N.24 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per la Regione Lazio (ed anche Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) le graduatorie generali e di merito per la classe di concorso AI24 - Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (cinese), in relazione al concorso docenti di cui all'art. 17 comma 2 lett. b) del d.lgs. 59/2017 DDG 85/2018.

2) Della graduatoria allegata al predetto decreto e costituente dello stesso parte integrale - Secondo grado Regione Lazio Classe di concorso: AI24- LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO (CINESE), in particolare dell'attribuzione alla ricorrente di un punteggio titoli pari a soli 29,68 punti, e quindi di un punteggio totale di soli 67,68 punti, a seguito della mancata attribuzione degli ulteriori 19 punti per titoli spettanti per il conseguimento dell'abilitazione all'estero a seguito di una procedura selettiva pubblica.

FATTO

Con domanda inoltrata in data 20 marzo 2018, la ricorrente chiedeva di partecipare al concorso di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, indetto con DDG del MIUR n. 85 del 01/02/2018.

Più precisamente partecipava per la classe di concorso AI24 - lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di secondo grado (cinese).

Nella domanda precisava, a pagina 2, che era in possesso di un'abilitazione costituita dal un Titolo UE attraverso procedure selettive pubbliche, e per la precisione il titolo di istruzione post secondario rilasciato il 20 settembre 2013 della Goethe Universität di Francoforte sul Meno (Germania). Titolo peraltro oggetto di riconoscimento da parte del MIUR con decreto del Direttore Generale prot. 0000507 del 30/05/2017, emesso in ottemperanza delle ordinanze cautelari di codesto TAR n. 7434/2016 e 1892/17.

Presa visione della graduatoria, la ricorrente constatava che a fronte di un ottimo punteggio orale (che la collocava in tale ambito al secondo posto ad un solo punto dalla prima) il punteggio per i titoli risultava decisamente contenuto, malgrado i titoli accademici, le pubblicazioni ed il servizio prestato.

Chieste delucidazioni in proposito, apprendeva che le erano stati riconosciuti i 4,68 punti relativi all'abilitazione (lettera A.A.1 tabella ex art. 400 comma 8 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297) ma non gli ulteriori 19 punti di cui alla lettera A.1.2 riconosciuti in caso di abilitazione conseguita, come nello specifico, anche all'estero, a seguito di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche.

Il riconoscimento di tale ulteriore titolo, ingiustamente negato, avrebbe portato il punteggio per i titoli a 48,68, e quello totale a 86,68.

Tale mancata attribuzione appare del tutto ingiustificata, dunque la prof. Antje Ehrhardt si vede costretta a ricorrere a codesta giurisdizione per ottenere il giusto riconoscimento.

MOTIVI

Violazione di legge (art. 400 comma 8 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, travisamento dei fatti.

La ricorrente, all'epoca neppure al corrente delle conseguenze in termini di punteggio, e peraltro instradata dal modulo telematico della domanda di partecipazione, ha dichiarato di possedere un titolo UE conseguito attraverso procedure selettive pubbliche.

Tanto ha fatto in maniera del tutto corretta, considerando le connotazioni dell'abilitazione conseguita in Germania, e precisamente ad opera del ministero dell'Istruzione del Land dell'Assia, così come conosciute dal Ministero non solo in virtù degli atti di cui è in possesso, ma anche per quanto risultante dagli atti del procedimento di codesto TAR nell'ambito del quale sono state emesse le suddette ordinanze cautelari (sez. 3 bis n. 6139/2016).

Lo stesso, nel quale il MIUR è regolarmente costituito, risulta ancora pendente, ma è definito nella sostanza in virtù dell'emissione del predetto decreto 507 del 30/05/2017, con il quale l'amministrazione resistente ha dato ottemperanza alla seconda ordinanza cautelare, così evitando l'intervento del già nominato commissario ad acta.

E' però fondamentale notare che con il predetto decreto il MIUR ha riconosciuto che l'attestazione del Ministero delle Pubblica Istruzione – Assia (Germania) del 16.11.2014 certificava che il “Zertifikat für kompetenzorientierten Chineschunterricht” rilasciato alla ricorrente il 20 settembre 2013 è titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole superiori di II grado.

Va poi aggiunto che non solo non emerge alcun elemento per negare che il conseguimento del predetto titolo sia avvenuto attraverso la frequenza di un

percorso di abilitazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, conseguito all'estero, ma la predetta attestazione del 16.11.2014 espone in maniera assolutamente chiara il soddisfacimento di tali requisiti, sub specie della procedura selettiva idoneativa.

Ed infatti in Germania, e nello specifico nel Land dell'Assia, così come del resto in Italia, sussiste ordinariamente il meccanismo della procedura selettiva.

In particolare, per quanto qui interessa, erano previste procedure selettive pubbliche (superate dalla ricorrente) sia per l'accesso alla formazione che per l'ulteriore fase dell'abilitazione, così come comprovato dagli atti inerenti al titolo abilitativo della stessa.

DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il requisito del "*fumus boni iuris*" emerge con chiarezza dalle considerazioni di cui sopra, e ad esso si somma in modo altrettanto evidente il connotato del "*periculum in mora*", essendo sufficiente considerare che durante il tempo necessario all'ordinaria definizione del ricorso, la ricorrente vedrebbe vanificate le proprie più che legittime aspettative allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pertanto vengono rassegnate le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, previa sospensione dell'atto impugnato in parte qua, o adozione della misura cautelare idonea, annullare l'atto impugnato nella parte in cui non riconosce alla ricorrente gli ulteriori 19 punti per titoli di cui alla lettera A.1.2 della tabella di cui in premessa, con conseguente ricollocazione nella graduatoria.

Si depositano:

- 1) Decreto MIUR – USR Lazio n. 244 del 15/04/2019 (atto impugnato),
- 2) Graduatoria Classe AI24 lingue straniere – cinese (atto impugnato),
- 3) Domanda di partecipazione.

Con riserva di ogni ulteriore produzione.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente è un ricorso ordinario quindi sconta un contributo unificato di € 650,00.

Camerino, 13.06.2019

Avv. Fabio Pierdominici

Avv. Ugo Pioletti

Firmato digitalmente da: Fabio Pierdominici
Data: 13/06/2019 09:22:46